



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 278

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 30 maggio 2024

INDICE

Commissioni permanenti

4 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	3
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 104)</i>	»	8

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	9
Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori:		
<i>Plenaria</i>	»	20
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 8)</i>	»	23

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Giovedì 30 maggio 2024

Plenaria

166^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 9,30.

*SUI SEGUITI ALLA RISOLUZIONE SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULLA
LIBERTÀ DEI MEDIA (COM(2022) 457)*

Il PRESIDENTE comunica che il Governo ha trasmesso, il 16 maggio 2024, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 234 del 2012, una relazione sui seguiti dati alla risoluzione della 4^a Commissione (*Doc. XVIII-bis n. 1*), del 1° febbraio 2023, relativa alla proposta di regolamento sulla libertà dei media (*European Media Freedom Act – EMFA*). La proposta è stata intanto approvata definitivamente l'11 aprile scorso e pubblicata come regolamento (UE) 2024/1083.

Ricorda che nella risoluzione si esprimeva un orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, evidenziando tuttavia una serie di osservazioni.

Il Governo, nella relazione, ha considerato singolarmente ciascuna di tali osservazioni, attribuendo un numero a ciascuno dei 27 paragrafi. Nel complesso, ha affermato di condividere le posizioni espresse da questa Commissione e di averle riportate e sostenute nel negoziato in sede di Consiglio dell'Unione europea.

Il Governo, infatti, condivide lo scopo dell'atto, volto a sostenere le iniziative dell'Unione finalizzate a promuovere la libertà, l'indipendenza e il pluralismo dei *media*, nonché a contrastare la disinformazione e i tentativi di ingerenza da parte di attori terzi nell'ecosistema informativo, così come la scelta dello strumento giuridico del regolamento, che comunque è di armonizzazione minima e lascia margini di discrezionalità agli Stati membri.

Anche il ricorso all'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come base giuridica, è condiviso dal Governo,

poiché consente di rafforzare, nel mercato interno, la tutela della libertà di espressione, editoriale, il pluralismo e la possibilità di compiere scelte informate.

Per quanto riguarda l'osservazione sulla necessità di assicurare la coerenza con le definizioni e altri aspetti presenti in altre normative vigenti, il Governo riferisce che tale questione è stata ampiamente dibattuta nel corso dei negoziati e numerosi emendamenti sono stati introdotti proprio al fine di evitare disallineamenti e incoerenze fra i diversi provvedimenti normativi europei, primi fra i quali il regolamento 2022/2065 *Digital Services Act* (DSA), il regolamento 2022/1925 *Digital Markets Act* (DMA), la direttiva 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi (AVMS), la direttiva 2019/790 sul diritto d'autore e il regolamento 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

Sull'osservazione relativa all'articolo 4, in cui si ritiene utile l'obbligo posto in capo agli Stati membri di rispettare la libertà editoriale dei fornitori di servizi di media, compresi i giornalisti, i dipendenti e loro familiari, nonché la segretezza delle fonti giornalistiche, anche stabilendo il divieto dell'uso di *spyware* e in cui si auspica l'introduzione di norme a contrasto del cosiddetto « *slapp* », ovvero l'uso pretestuoso del ricorso giudiziario contro l'attività giornalistica, il Governo riferisce che, all'esito dei negoziati, è stata rafforzata la protezione i giornalisti, con particolare riferimento alle loro fonti, ferma restando la competenza esclusiva degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale.

Per quanto riguarda la direttiva anti-*slapp*, riferisce che si è voluto mantenere separato tale ambito rispetto al regolamento EMFA in esame, pur nella consapevolezza che le due proposte rappresentano strumenti complementari e sinergici in un approccio organico per la protezione dei giornalisti, unitamente alla raccomandazione del 2021 relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'*empowerment* dei giornalisti e degli altri professionisti dei media.

Sull'osservazione riferita all'articolo 5 della proposta, sulle garanzie per il funzionamento indipendente dei fornitori di media di servizio pubblico, il Governo ribadisce che resta ferma la disciplina nazionale relativa al servizio pubblico, che nella specie è conforme all'obbligo previsto dalla norma europea. Inoltre, il Governo riferisce di aver sostenuto una posizione coerente con l'indicazione, nella risoluzione, della necessità di prevedere un finanziamento stabile e adeguato del servizio pubblico, e di essersi opposto alla creazione di un'autorità indipendente o di meccanismi per la predeterminazione dei fabbisogni finanziari del servizio pubblico, che poi non è stata inserita nel testo finale.

In riferimento all'articolo 6, sull'introduzione dell'obbligo di trasparenza sulla proprietà dei fornitori di servizi di media, il Governo ritiene che si tratta di obblighi di trasparenza già conformi alla vigente disciplina nazionale.

Sull'istituzione del Comitato europeo per i servizi di *media*, il Governo ha rappresentato la posizione espressa nell'atto di indirizzo, insistendo sull'effettiva indipendenza e autonomia del Comitato, che do-

vrebbe essere dotato di un Segretariato autonomo. A conclusione del negoziato sono state confermate alcune disposizioni della proposta, fra le quali il Segretariato messo a disposizione dalla Commissione europea e la funzione per lo più consultiva e di supporto alla Commissione stessa.

Sull'osservazione relativa all'articolo 15, in cui si ritiene utile l'introduzione, nella proposta, di una disciplina specifica sulla *prominence* (ovvero sulla visibilità e reperibilità dei contenuti nei media), il Governo riferisce di essersi mantenuto in linea con tale indirizzo, in coerenza anche con la vigente regolamentazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) in materia, e che il testo iniziale dell'articolo 15, in materia di *prominence*, è stato ampiamente integrato.

In riferimento all'osservazione relativa all'articolo 17, sulla necessità di chiarire le modalità attraverso cui le piattaforme *online* di grandi dimensioni effettuano la valutazione di compatibilità dei contenuti, il Governo riferisce che, all'esito dei negoziati, la norma prevede adeguate tutele per i fornitori di servizi di *media*, stabilendo che le piattaforme devono motivare la propria decisione e aver svolto un contraddittorio prima che la decisione di rimozione dei contenuti abbia effetto.

Inoltre, sull'esenzione dei fornitori dei servizi di *media* dalle norme sulla moderazione dei contenuti, secondo il Governo la norma prevede un adeguato bilanciamento tra la libertà di espressione e la protezione contro il rischio di disinformazione, in quanto prevede che la procedura di previa notifica e contraddittorio non si applica se la sospensione della visibilità di contenuti è applicata dalla piattaforma *online* in base agli obblighi stabiliti a norma del regolamento DSA o della direttiva AVMS sui servizi media audiovisivi, o agli obblighi relativi ai contenuti illegali che incombono loro in forza del diritto dell'Unione.

Adesione è espressa dal Governo anche sulla necessità di prevedere, nell'ambito dei reclami dei fornitori di servizi di media la cui operatività sia stata limitata o sospesa dalle piattaforme digitali, oltre al previsto obbligo di negoziazione in buona fede, anche un diritto esplicitato di ricorso alla giustizia. Il Governo precisa al riguardo che le previste procedure di contraddittorio obbligatorio e di meccanismi stragiudiziali comunque non pregiudicano il diritto di adire l'autorità giudiziaria.

In riferimento all'osservazione sull'articolo 19, di consentire, come linea editoriale, anche la possibilità di un'offerta aggregata di contenuti a pagamento, il Governo ha evidenziato tale esigenza nel negoziato, la quale tuttavia non sembra essere compromessa dalla norma, come precisato al considerando n. 57.

Sull'opportunità di ribadire, come previsione già contenuta nel DSA e nel DMA, l'obbligo di assicurare, nella configurazione di *default* per gli utenti, adeguato ed eguale accesso alla programmazione dei servizi di media audiovisivi, il Governo riferisce che nel corso dei negoziati è stato aggiunto l'obbligo per fabbricanti, sviluppatori e importatori di garantire che l'identità visiva dei fornitori di servizi di media, ai cui servizi i dispositivi e interfacce utente danno accesso, sia costantemente e chiaramente visibile agli utenti.

Quanto all'opportunità di specificare meglio il concetto di « modificare facilmente » le impostazioni dell'apparato, il Governo riferisce che esso è stato diffusamente chiarito con un'integrazione al considerando n. 57.

In riferimento all'articolo 21, relativo alla valutazione dell'impatto delle concentrazioni di mercato dei media sul pluralismo, il Governo riferisce che è stato sostenuto l'emendamento al paragrafo 1, lettera *b*), con cui è stato introdotto un meccanismo alternativo alla notifica preventiva delle concentrazioni, al fine di poter preservare il sistema vigente di esenzione previsto per le concentrazioni « sotto-soglia », rispetto alle quali l'autorità competente (AGCOM) è già dotata del potere di richiesta di informazioni.

Inoltre, sull'opportunità di estendere la norma sulle concentrazioni di mercato, oltre ai media « tradizionali », anche ai soggetti che raccolgono la pubblicità *online*, evitando così il rischio di ostacolare il necessario consolidamento del settore e di non disporre di una disciplina che consenta di valutare gli effetti sul pluralismo delle concentrazioni realizzate dagli operatori della rete, il Governo riferisce di essersi mantenuto conforme a tale indirizzo, e che la nuova definizione di « concentrazione del mercato dei media » comprende, oltre ai fornitori di servizi di media, anche i fornitori di piattaforme *online* che forniscono accesso a contenuti mediatici (articolo 2, punto 15).

Sull'osservazione circa la necessità di salvaguardare la diffusa realtà dei media locali, che assorbono gran parte del personale e dell'*audience* radiotelevisivo, il Governo riferisce di aver veicolato l'osservazione e che la proposta, nel suo complesso, cerca di creare pari opportunità rispetto alla diversa forza degli attori in campo.

Sempre sulla valutazione delle concentrazioni di mercato dei media, il Governo evidenzia che la norma già prevede la necessità – segnalata nella risoluzione – di tenere conto dell'ambiente *online*, e quindi anche della concorrenza proveniente dai prestatori di servizi *internet*, compresi gli intermediari *online* di grandi dimensioni.

In riferimento all'osservazione relativa alla necessità di evitare che l'elaborazione di codici di condotta dei fornitori, prevista all'articolo 23 sulla misurazione dell'*audience*, non investa anche le loro politiche commerciali, al fine di evitare il rischio di favorire intese, anche tacite, a danno della concorrenza, il Governo riferisce che la norma è stata integrata prevedendo che i codici di condotta siano intesi a promuovere il monitoraggio del conseguimento effettivo dei loro obiettivi, anche attraverso *audit* indipendenti e trasparenti.

Nella risoluzione, inoltre, si ritiene opportuno estendere l'applicazione dell'articolo 23 sulla misurazione dell'*audience* anche ai servizi di media audiovisivi non lineari, alle piattaforme di condivisione di audiovisivi e alle altre piattaforme come i *social network*. Al riguardo, il Governo riferisce che la definizione di misurazione dell'*audience* è stata modificata, per comprendere anche la raccolta e il trattamento di infor-

mazioni sull'uso dei contenuti mediatici e dei contenuti creati dagli utenti sulle piattaforme *online*.

Infine, nella risoluzione si ritiene opportuno regolamentare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella produzione di notizie, per garantirne un uso etico e trasparente, includendo misure per l'identificazione e la rimozione della disinformazione. Al riguardo, il Governo riferisce che all'articolo 18 del nuovo testo è stato previsto espressamente l'obbligo per i fornitori di servizi di media che vogliono beneficiare delle previste garanzie, di « *dichiarare che non forniscono contenuti generati da sistemi di intelligenza artificiale senza sottoporre tali contenuti al riesame umano e al controllo editoriale* ».

Conclusivamente, il Presidente sottolinea l'importanza della materia trattata e la necessità di avanzare con celerità nella tutela normativa dei principi fondamentali e dei diritti e libertà dei cittadini, considerato il rapido evolversi delle tecnologie in uso alla società e all'economia.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) ringrazia il Presidente per la relazione svolta e rimarca l'importanza dello *European Media Freedom Act* e di come il Governo e la maggioranza vorrà accoglierlo e recepirlo, considerate le posizioni non favorevoli espresse da alcune parti politiche in sede di approvazione al Parlamento europeo e il contesto in Italia non sempre favorevole alla libertà di stampa e ai giornalisti.

Auspica quindi che il regolamento sia recepito in modo da non penalizzare ulteriormente la categoria dei giornalisti e assicura il suo pieno impegno per la piena tutela dello Stato di diritto e della libertà di stampa in Italia.

Il PRESIDENTE dichiara quindi conclusa la trattazione dell'argomento.

La seduta termina alle ore 9,55.

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione
agroalimentare)

Giovedì 30 maggio 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 104

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 8,15 alle ore 10,15

(sospensione: dalle ore 8,45 alle ore 8,50)

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE - COORDINAMENTO NAZIONALE DI AGCI, CONF COOPERATIVE E LEGACOOP, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI DI GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE (ANBI), DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DEL LAZIO E DELLA TOSCANA, DELL'ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE (ISMEA), DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI OPERATORI ALL'INGROSSO AGRO-FLORO-ITTICO-ALIMENTARI (FEDAGROMERCATI-CONF COMMERCIO), DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE (FEDERALIMENTARE) E DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE DI PESCA (FEDERPESCA), SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1138 (D-L 63/2024 - AGRICOLTURA E IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO)

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Giovedì 30 maggio 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
COLOSIMO

La seduta inizia alle ore 12,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla pubblicità dei lavori

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente

Chiara COLOSIMO, *presidente*, procede a dare conto alla Commissione dei risultati derivanti dai controlli, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *i*) della legge n. 22 del 2023, effettuati sulle liste elettorali riguardanti le consultazioni che si terranno in data 8 e 9 giugno, per l'elezione del presidente e del consiglio regionale della Regione Piemonte nonché dei sindaci e dei consigli comunali di 29 comuni capoluoghi di provincia, 14 comuni non capoluogo di provincia con popolazione superiore a 50000 abitanti, del comune di Casal di Principe e di 7 comuni sciolti *ex* articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Propone che i lavori proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, comunica che l'elenco delle candidature in violazione del codice di autoregolamentazione sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 13,15.

ALLEGATO

Nominativi dei candidati di cui è stata data lettura relativi ai risultati derivanti dai controlli, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge n. 22 del 2023, effettuati sulle liste elettorali riguardanti le consultazioni che si terranno in data 8 e 9 giugno, per l'elezione del presidente e del consiglio regionale della regione Piemonte nonché dei sindaci e dei consigli comunali di 29 comuni capoluoghi di provincia, 14 comuni non capoluogo di provincia con popolazione superiore a 50000 abitanti, del comune di Casal di Principe e di 7 comuni sciolti ex articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000

Per l'elezione del presidente e del consiglio regionale della Regione Piemonte nonché dei sindaci e dei consigli comunali di 29 comuni capoluoghi di provincia, di 14 comuni non capoluogo di provincia con popolazione superiore a 50000 abitanti, del comune di Casal di Principe e di 7 comuni sciolti ex articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, risultano in violazione del codice di autoregolamentazione:

la candidatura di ACONE Sergio, candidato al comune di Avellino per la lista « UNITÀ POPOLARE PER AVELLINO ». Nei confronti del predetto candidato, risulta dal casellario giudiziale sentenza della Corte di appello di Napoli del 21 giugno 1985, irrevocabile il 12 dicembre 1985, per anni 3 e mesi 9 di reclusione per i reati di cui agli articoli 110, 629 del codice penale; 416 del codice penale, 110, 629 del codice penale (estorsione). Risulta inoltre condanna in primo grado alla pena di anni 2 di reclusione con sentenza n. 1020 del Tribunale di Avellino, emessa in data 30 aprile 2024, per il reato di cui all'articolo 216 del regio decreto n. 267 del 1942 (bancarotta fraudolenta). La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera h) e lettera o) del codice di autoregolamentazione;

la candidatura di ALESSANDRO Lamberto, candidato al comune di Civitavecchia per la lista « NOI MODERATI PER POLETTI ». Nei confronti del predetto candidato, il GIP di Civitavecchia, nell'udienza del 21 ottobre 2021, ha disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui agli articoli 319, 321 e 479 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - falsità ideologica). Il dibattimento è in corso con prossima udienza fissata al 30 maggio 2024. La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b) del codice di autoregolamentazione;

la candidatura di AMITA Umile, candidato al comune di Castellammare di Stabia per la lista « STABIA UNICA ». Nei confronti del predetto candidato, il GIP di Catanzaro, con decreto del 16 giugno 2022, ha disposto il rinvio a giudizio per il reato di cui agli articoli 110, 81, 648-*bis* del codice penale (riciclaggio). Il dibattimento è in corso con prossima udienza fissata il 18 dicembre 2024. La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *i*) del codice di autoregolamentazione;

la candidatura di ANASTASIO Giovanni, candidato al comune di Potenza per la lista « INSIEME PER POTENZA - LA GRANDE LUCA-NIA ». Nei confronti del predetto candidato, il GIP di Potenza, all'udienza del 22 novembre 2023, ha disposto il rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 615-*ter*, comma 1 e comma 3 del codice penale (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), con prossima udienza fissata il 20 giugno 2024. La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del codice di autoregolamentazione;

la candidatura di ANDREELLI Sabatino, candidato al comune di Pescara per la lista « FRATELLI D'ITALIA ». Nei confronti del predetto candidato, risulta emesso il decreto che dispone il giudizio dal GUP del Tribunale dell'Aquila in data 28 febbraio 2024, con prossima udienza fissata il 10 giugno 2024, per il reato di cui all'articolo 615-*ter*, commi 1 e 2 del codice penale (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico). La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del codice di autoregolamentazione;

la candidatura di CANNAVÒ Giuseppe, candidato al comune di Caltanissetta per la lista « AZZURRI PER CALTANISSETTA - TE-SAURO SINDACO ». Nei confronti del predetto candidato, risulta emesso il decreto che dispone il giudizio dal GUP presso il Tribunale di Caltanissetta il 28 aprile 2023 per il reato di cui agli articoli 318, 321 del codice penale (corruzione per l'esercizio della funzione), con prossima udienza fissata il 18 giugno 2024. La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del codice di autoregolamentazione;

la candidatura di CHIRONI Leonardo, candidato al comune di Cagliari per la lista « PARTITO SARDO D'AZIONE ». Nei confronti del predetto candidato, in data primo marzo 2023, è stato disposto dal GUP di Nuoro il decreto che dispone il giudizio, per il reato di cui agli articoli 110 del codice penale, 216, comma 1, n. 1), 223, comma 1, 219, comma 2, n. 1) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (bancarotta fraudolenta), con prossima udienza fissata il 17 luglio 2024. La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *o*) del codice di autoregolamentazione;

la candidatura di COLASUONNO Sigismondo, candidato al comune di Bari per la lista « DECARO PER BARI ». Nei confronti del predetto candidato, è stato disposto decreto di rinvio a giudizio dal GUP di Bari in data 12 gennaio 2024 per il reato di cui all'articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (bancarotta fraudolenta) con prossima udienza fissata innanzi al Tribunale di Bari il 10 ottobre 2024. La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera o) del codice di autoregolamentazione;

la candidatura di DE NITTIS Luigi, candidato al comune di Bari per la lista « FRATELLI D'ITALIA ». Nei confronti del predetto candidato, è stato disposto decreto di rinvio a giudizio dal GUP di Bari in data 6 aprile 2023 per il reato di cui all'articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (bancarotta fraudolenta) con prossima udienza fissata innanzi al Tribunale di Bari il 6 giugno 2024. La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera o) del codice di autoregolamentazione;

la candidatura di DI GIUSEPPE Antonio, candidato al comune di Potenza per la lista « FRATELLI D'ITALIA ». Nei confronti del predetto candidato, in data 29 novembre 2023, il GIP di Potenza ha disposto il rinvio a giudizio per il reato di cui all'articolo 648-ter.1 del codice penale (autorinciclaggio) con prossima udienza fissata il 28 giugno 2024. La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera i) del codice di autoregolamentazione;

la candidatura di DIDDI Giorgio, candidato al comune di Firenze per la lista « MOVIMENTO CENTRO ». Nei confronti del predetto candidato, in data 17 marzo 2016 il GUP di Prato ha disposto il rinvio a giudizio per il reato di cui all'articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (bancarotta fraudolenta), con prossima udienza fissata il 24 giugno 2024. Inoltre, in data primo luglio 2021, il GUP di Prato ha disposto il rinvio a giudizio per il reato di cui all'articolo 648-ter.1 del codice penale (autorinciclaggio) con prossima udienza fissata il 5 maggio 2025. La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera o) e lettera i) del codice di autoregolamentazione;

la candidatura di DIDDI Cinzia, candidata al comune di Firenze per la lista « MOVIMENTO CENTRO ». Nei confronti della predetta candidata, in data 17 marzo 2016 il GUP di Prato ha disposto il rinvio a giudizio per il reato di cui all'articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (bancarotta fraudolenta), con prossima udienza fissata il 24 giugno 2024. Inoltre, in data primo luglio 2021, il GUP di Prato ha disposto il rinvio a giudizio per il reato di cui all'articolo 648-ter.1 del codice penale (autorinciclaggio) con prossima udienza fissata il 5 maggio 2025. La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera o) e lettera i) del codice di autoregolamentazione;

la candidatura di DOMINA Marco candidato al comune di Mazara del Vallo per la lista « PARTECIPAZIONE POLITICA ». Nei confronti del predetto candidato, dal certificato del casellario giudiziale risulta emessa dal Tribunale di Palermo la sentenza di condanna alla pena di anni 2 di reclusione per il reato di cui all'articolo 216 n. 2 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (bancarotta fraudolenta). La sentenza è divenuta irrevocabile il 28 dicembre 2022. Per il predetto candidato risulta inoltre emesso, in data 23 marzo 2023, il decreto che dispone il giudizio dal GUP del Tribunale di Marsala, con prossima udienza fissata il 5 luglio 2024, per il reato di cui agli articoli 110, 353, comma 1, del codice penale (turbata libertà degli incanti). La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) e lettera *o*) del codice di autoregolamentazione;

la candidatura di FLORIANO Domenicantonio, candidato al comune di Avellino per la lista « PATTO CIVICO PER AVELLINO ». Nei confronti del predetto candidato, in data 10 settembre 2019, è stato disposto dal GIP di Vallo della Lucania il rinvio a giudizio, per il reato di cui all'articolo 648-*bis* del codice penale (riciclaggio), davanti al Tribunale di Vallo della Lucania, con prossima udienza fissata al 20 giugno 2024. La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *i*) del codice di autoregolamentazione;

la candidatura di GALLO Massimo, candidato al comune di Perugia per la lista « ALTERNATIVA RIFORMISTA ITALEXIT ». Nei confronti del predetto candidato, in data 24 novembre 2021, il GIP di Roma ha emesso il decreto che dispone il giudizio per il reato di cui agli articoli 216 e 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (bancarotta fraudolenta). La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *o*) del codice di autoregolamentazione;

la candidatura di GUIDO Raffaele, candidato al comune di Lecce per la lista « MOVIMENTO REGIONE SALENTO ». Nei confronti del predetto candidato, in data 14 febbraio 2019, è stato disposto dal GUP di Lecce il decreto che dispone il giudizio per i reati di cui articoli 56, 610, 612, comma 2, 582, 585 del codice penale, 2, 4, 7 della legge n. 895 del 1967 e articolo 416-*bis*.1 del codice penale (tentata violenza privata, minaccia e lesioni aggravate, detenzione e porto in luogo pubblico di arma, aggravati dal metodo mafioso), con prossima udienza fissata il 5 luglio 2024. La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *q*) del codice di autoregolamentazione;

la candidatura di GUIDO Andrea, candidato al comune di Lecce, per la lista « UDC - PUGLIA POPOLARE ». Nei confronti del predetto candidato, in data 25 luglio 2022, è stato disposto dal GIP del Tribunale di Napoli il decreto di giudizio immediato dinanzi al Tribunale di Napoli Nord (procedimento trasmesso per competenza territoriale al Tribunale di

Napoli – prossima udienza il 4 giugno 2024) per i reati di cui agli articoli 318, 321, 416-*bis*.1 del codice penale (corruzione per l'esercizio della funzione commessa avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose). La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) e lettera *q*) del codice di autoregolamentazione;

la candidatura di LOGLI Oria, candidata al comune di Prato, per la lista « TARGETTOPOLI ». Nei confronti della predetta candidata, in data 13 gennaio 2022, il GIP ha disposto il rinvio a giudizio per il reato di cui agli articoli 219 e 223, comma 2, n. 2 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (bancarotta fraudolenta), con prossima udienza fissata l'11 novembre 2024. La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *o*) del codice di autoregolamentazione;

la candidatura di LOMBARDO Michele, candidato al comune di Bagheria, per la lista « LIBERTÀ, CAMBIO ROTTA DE LUCA SINDACO DI SICILIA ». Nei confronti del predetto candidato, in data 7 maggio 2019, è stato disposto dal GIP di Termini Imerese il rinvio a giudizio per il reato di cui agli articoli 319, 320 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), davanti al Tribunale di Termini Imerese. La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del codice di autoregolamentazione;

la candidatura di MAGAROTTO Mariano, candidato al comune di Rovigo, per la lista « ALLEANZA DEI MODERATI ROSSINI SINDACO ». Nei confronti del predetto candidato, in data 14 dicembre 2022, è stato disposto dal GIP di Rovigo il rinvio a giudizio per il reato di cui agli articoli 216 comma 1, n. 1, e 2, 219, comma 2, n. 1, e 223, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, (bancarotta fraudolenta), davanti al Tribunale di Rovigo con prossima udienza fissata al 20 giugno 2024. La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *o*) del codice di autoregolamentazione;

la candidatura di MONTINARI Filippo, candidato al comune di Lecce, per la lista « IO SUD ». Nei confronti del predetto candidato, in data 19 ottobre 2023, è stato disposto il decreto che dispone il giudizio dal GUP dinanzi al Tribunale di Lecce (dibattimento in corso), per il reato di cui agli articoli 216, comma 1, n. 2) e 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, (bancarotta fraudolenta). La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *o*) del codice di autoregolamentazione;

la candidatura di MONTIS Walter, candidato al comune di Cagliari, per la lista « SARDEGNA AL CENTRO 20VENTI ». Nei confronti del predetto candidato, al certificato del casellario giudiziale risulta

emessa la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 6 ottobre 2011 (divenuta definitiva il 23 novembre 2012) di condanna alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui agli articoli 81 e 629 del codice penale (estorsione continuata). Inoltre per il medesimo candidato risulta disposto il rinvio a giudizio con decreto emesso dal GUP presso il Tribunale di Cagliari in data 19 ottobre 2021 per il reato di estorsione *ex* articolo 629 del codice penale, con prossima udienza il 9 ottobre 2024. La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *h*) del codice di autoregolamentazione;

la candidatura di OSTI Leopoldo, candidato al comune di Rovigo, per la lista « VALERIA CITTADIN SINDACO ». Nei confronti del predetto candidato, è stata emessa sentenza (n. 624 del 12 ottobre 2017) di condanna alla pena di anni 2 di reclusione per il reato di cui all'articolo 216, comma 2, 223 comma 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (bancarotta fraudolenta). È in corso giudizio di appello davanti alla Corte di appello di Venezia con prossima udienza il primo luglio 2024. La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *o*) del codice di autoregolamentazione;

la candidatura di PALMAS Oscar, candidato al comune di Cagliari, per la lista « CAGLIARI AVANTI ». Nei confronti del predetto candidato, è stato disposto, in data 5 luglio 2022, il decreto di rinvio a giudizio dal GIP di Cagliari per i reati cui agli articoli 216 e 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (bancarotta fraudolenta). Il dibattimento è in corso e la prossima udienza è fissata per il 10 ottobre 2024. La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *o*) del codice di autoregolamentazione;

la candidatura di RAMELLA GAL Antonio, candidato al comune di Biella, per la lista « BUONGIORNO BIELLA ». Nei confronti del predetto candidato, è stato disposto, in data 13 maggio 2021, il decreto di rinvio a giudizio dal GIP di Crotone per i reati cui agli articoli 216, 219, 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (bancarotta fraudolenta). Il dibattimento è in corso e la prossima udienza è fissata per il 25 giugno 2024. La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *o*) del codice di autoregolamentazione;

la candidatura di RICUCCI Marianna, candidata al comune di Manfredonia, per la lista « UGO GALLI SINDACO ». Nei confronti della predetta candidata risulta, all'esito di giudizio abbreviato in data 28 giugno 2016, una condanna alla pena di mesi 7, giorni 6 di reclusione ed euro 100 di multa per il reato di cui agli articoli 110, 56, 629 comma 2 del codice penale (tentata estorsione), sentenza confermata dalla Corte di appello di Bari in data 15 marzo 2018, diventata irrevocabile il 2 febbraio 2019. La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *h*) del codice di autoregolamentazione;

la candidatura di RUGGIERO Palmiro, candidato al comune di Vibo Valentia, per la lista « FORZA ITALIA ». Nei confronti del predetto candidato risulta emessa sentenza di condanna (n. 450 del 13 aprile 2021) alla pena di due anni di reclusione per il reato di cui agli articoli 216, commi 1 e 2, e 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (bancarotta fraudolenta). È stato proposto appello con prossima udienza fissata al 13 giugno 2024. La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera o) del codice di autoregolamentazione;

la candidatura di SARDARA Carlo Andrea, candidato al comune di Sassari, per la lista « NOI PER SASSARI. I CIVICI ». Nei confronti del predetto candidato, in data 10 maggio 2022, è stato disposto dal GIP rinvio a giudizio davanti al Tribunale di Sassari per i reati di cui agli articoli 216, comma 3, e 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (bancarotta fraudolenta), con prossima udienza il 3 ottobre 2024. Inoltre è stato disposto dal GIP rinvio a giudizio davanti al Tribunale di Sassari per i reati di cui agli articoli 216, comma 3, 223 e 223 comma 2, n. 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (bancarotta fraudolenta), con prossima udienza il 12 dicembre 2024. La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera o) del codice di autoregolamentazione;

la candidatura di SATTA Giovanni, candidato al comune di Sassari per la lista « PARTITO SARDO D'AZIONE - ALLEANZA SARDEGNA ». Nei confronti del predetto candidato è stato disposto in data 20 dicembre 2017 il rinvio a giudizio con decreto emesso dal GUP presso il Tribunale di Cagliari per i reati di cui agli articoli 74, secondo e terzo comma, 80 secondo comma D.P.R. 309/90 (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravato dal numero di persone superiore a dieci, dall'ingente quantità di sostanze stupefacenti e dalla transnazionalità delle condotte); articolo 73 primo comma D.P.R. 309/90 (spaccio sostanze stupefacenti, più imputazioni), con prossima udienza fissata il 5 giugno 2024. La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a) e h) del codice di autoregolamentazione;

la candidatura di TELEGRAFO Gaetano, candidato al comune di Bari, per la lista « AGORÀ MOVIMENTO DELLE IDEE ». Nei confronti del predetto candidato risulta condanna in primo grado alla pena di anni 3 mesi 6 di reclusione con sentenza n. 2086 emessa dal Tribunale di Bari il 26 aprile 2022 per il reato di cui agli articoli 216, 223 del R.D. del 1942 n. 267 (bancarotta fraudolenta). È stato proposto appello con prossima udienza fissata innanzi alla Corte di Appello di Bari il 5 luglio 2024. La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera o) del codice di autoregolamentazione;

la candidatura di TURCO CIRILLO Angela, candidata al comune di Casal di Principe, per la lista «CASALE NEL CUORE». Nei confronti della predetta candidata risulta emesso in data 2 marzo 2020 dal P.M. della procura della Repubblica di Napoli il decreto di citazione diretta a giudizio davanti al giudice monocratico del Tribunale di Napoli (prossima udienza il 26 giugno 2024) per il reato di cui agli articoli 110, 640-ter del codice penale (frode informatica). La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del codice di autoregolamentazione;

la candidatura di VASCIARELLI Maria Aurora Mara, candidata al comune di Campobasso, per la lista «FRATELLI D'ITALIA». Nei confronti della predetta candidata, in data 25 gennaio 2024, il GIP di Campobasso ha disposto il rinvio a giudizio per il reato di cui agli articoli 81, 648-bis, 61 n.7 del codice penale (riciclaggio aggravato). L'udienza dibattimentale innanzi al Tribunale è fissata per il 10 luglio 2024. La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera i) del codice di autoregolamentazione.

Limitatamente ai 7 comuni sciolti *ex* articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, interessati dalla tornata elettorale dell'8 e 9 giugno, risultano altresì in violazione del codice di autoregolamentazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c):

per il Comune di Neviano (LE): la candidatura di RAMUNDO Fabio, candidato al consiglio per la lista «SEMPRE CON VOI», già assessore del comune sciolto;

per il Comune di Portigliola (RC): la candidatura di LUGLIO Rocco, candidato sindaco per lista «NUOVE PROSPETTIVE», già sindaco del comune sciolto e la candidatura di MUSOLINO Domenico, candidato al consiglio per la lista «NUOVE PROSPETTIVE», già assessore del comune sciolto;

per il Comune di Torre Annunziata (NA): la candidatura di CIRILLO Luigi, candidato al consiglio per la lista «3C CULTURA, CIVILTÀ E CAMBIAMENTO», già assessore del comune sciolto;

per il Comune di Trinitapoli (BT): la candidatura di LOSAPIO Emanuele Pio, candidato sindaco per la lista «SIAMO TRINITAPOLI», già sindaco del comune sciolto, la candidatura di ALBORE Cosimo Damiano, candidato al consiglio per la lista «SIAMO TRINITAPOLI», già assessore del comune sciolto, la candidatura di DI NATALE Francesco, candidato al consiglio per la lista «SIAMO TRINITAPOLI», già vicesindaco e assessore del comune sciolto, la candidatura di MONTUORI Maria Michela, candidato al consiglio per la lista «SIAMO TRINITAPOLI», già assessore del comune sciolto;

per il Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA): la candidatura di ANDREOLI Tommaso, candidato sindaco (per le liste «LISTA SOLE», «FORZA SGV», «SAN GIUSEPPE VESUVIANO SUL SERIO», «FRATELLI DI SAN GIUSEPPE», «NOI SGV» e «PIÙ SAN GIUSEPPE VESUVIANO»), già assessore del comune sciolto, la candidatura di ANNUNZIATA Silvia, candidata al consiglio (per la lista «ANDREOLI SINDACO - FORZA SAN GIUSEPPE - FORZA SGV»), già assessore del comune sciolto; la candidatura di GHIRELLI Enrico, candidato al consiglio (per la lista «ANDREOLI SINDACO - FORZA SAN GIUSEPPE - FORZA SGV»), già assessore del comune sciolto, la candidatura di MIRANDA Marica, candidata al consiglio (per la lista «ANDREOLI SINDACO - SAN GIUSEPPE VESUVIANO - SUL SERIO»), già assessore del comune sciolto; la candidatura di ZURINO Nunzio, candidato al consiglio (per la lista «ANDREOLI SINDACO CON NOI - SGV»), già assessore del comune sciolto.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori**

Giovedì 30 Maggio 2024

Plenaria

5^a Seduta

Presidenza del Presidente

DE PRIAMO

Intervengono Giorgio Meneguzzi, Monica Meneguzzi e Pietro Meneguzzi, cugini di Emanuela Orlandi, e Filippo Mercurio, cognato di Mirella Gregori.

Sono presenti inoltre, quali collaboratori della Commissione, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, l'avvocato Alessandro Cardia, l'avvocato Laura Capraro, l'avvocato Letizia Coassin, l'avvocato David Ermini, la dottoressa Carmen Manfreda, l'avvocato Simone Pacifici, l'avvocato Vittorio Palamenghi, il dottor Igor Patrino, il giornalista Gian Paolo Pelizzaro, il dottor Guido Salvini e l'avvocato Paola Vilardi.

La seduta inizia alle ore 12,40.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione la deputata Maddalena Morgante, in sostituzione del deputato Tommaso Foti, dimissionario. A nome di tutti i componenti della Commissione, ringrazia il deputato Tommaso Foti per il lavoro svolto e dà quindi il benvenuto alla deputata Maddalena Morgante.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che, conformemente alle indicazioni formulate nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

svoltosi il 22 maggio scorso, è stato conferito, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del Regolamento interno, per la durata di un anno, l'incarico di consulente a tempo pieno al dottor Guido Salvini, nonché l'incarico di consulenti a tempo parziale al dottor Massimo Brandimarte, all'avvocato Alessandro Cardia, all'avvocato Laura Capraro, all'avvocato Letizia Coassin, alla dottoressa Francesca Valeria Gruppi, al dottor Lorenzo Mattassa, al professor Alberto Melloni, all'avvocato Vittorio Palamenghi e al dottor Igor Patruno.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà inoltre assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso per la parte relativa alle audizioni. Si riserva, ai sensi del comma 6 del già citato articolo 12, apprezzate le circostanze, di disporre l'interruzione anche solo temporaneamente di tale forma di pubblicità. Ricorda inoltre che gli auditi rispondono delle opinioni espresse e delle dichiarazioni rese e che possono richiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, ove ritengano di riferire fatti o circostanze che non debbano essere divulgati. Precisa infine che ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la Commissione, su richiesta del Presidente o di due componenti, può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di Giorgio Meneguzzi, Monica Meneguzzi, Pietro Meneguzzi e Filippo Mercurio

Il PRESIDENTE introduce l'audizione di Pietro MENEGUZZI, cugino di Emanuela Orlandi, il quale riferisce alla Commissione sui fatti oggetto dell'inchiesta.

Intervengono per porre quesiti il presidente DE PRIAMO (*FdI*) e il deputato MORASSUT (*PD-IDP*), ai quali replica Pietro MENEGUZZI.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, dispone che i lavori proseguano in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 13,25 alle ore 13,31).

Il deputato GRIMALDI (AVS), i senatori PAGANELLA (LSP-PSd'Az) e PARRINI (PD-IDP), il deputato IAIA (FDI), la senatrice MALPEZZI (PD-IDP), il deputato TRANCASSINI (FDI), il senatore SCURRIA (FdI) e la deputata CAVO (NM(N-C-U-I)-M) pongono ulteriori quesiti, ai quali fornisce elementi di risposta Pietro MENEGUZZI.

Intervengono nuovamente per chiedere chiarimenti il deputato TRANCASSINI (FDI) e il senatore PARRINI (PD-IDP), ai quali risponde Pietro MENEGUZZI.

Il PRESIDENTE, nuovamente apprezzate le circostanze, dispone che i lavori proseguano in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14,18 alle ore 14,23).

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta, sospesa alle ore 14,24, riprende alle ore 14,26.

Il PRESIDENTE introduce quindi l'audizione di Monica MENEGUZZI, cugina di Emanuela Orlandi. Su richiesta dell'audita il Presidente, apprezzate le circostanze, dispone la chiusura della trasmissione audio-video, avvertendo che i lavori proseguiranno in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14,27 alle ore 15,01).

Il PRESIDENTE ringrazia l'audita e dichiara conclusa la sua audizione.

Il PRESIDENTE introduce poi l'audizione di Giorgio MENEGUZZI, cugino di Emanuela Orlandi, il quale riferisce sui fatti oggetto dell'inchiesta.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, dispone che i lavori proseguano in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 15,06 alle ore 15,19).

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la sua audizione.

Il PRESIDENTE introduce infine l'audizione di Filippo MERCURIO, cognato di Mirella Gregori, il quale riferisce alla Commissione sui fatti oggetto dell'inchiesta.

Il Presidente DE PRIAMO (*FdI*), i deputati GRIMALDI (*AVS*) e MORASSUT (*PD-IDP*), il senatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*), la deputata CAVO (*NM(N-C-U-I)-M*), i senatori PARRINI (*PD-IDP*) e SCURRIA (*FdI*), formulano quesiti, ai quali risponde Filippo MERCURIO.

Prendono nuovamente la parola per chiedere chiarimenti la deputata CAVO (*NM(N-C-U-I)-M*) e il senatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*), ai quali replica Filippo MERCURIO.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 15,45.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 8

Presidenza del Presidente
DE PRIAMO

Orario: dalle ore 15,55 alle ore 16,10

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

